

CCCLXII SEDUTA

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966

Presidenza del Vice Presidente COLAJANNI

indi

del Presidente LANZA

indi

del Vice Presidente GIUMMARRA

I N D I C E

	Pag.		
Alta Corte (Comunicazioni del Presidente sul problema dell'Alta Corte)	1221	« Nuovi provvedimenti in favore del grano duro » (517) (Discussione):	
Commissione speciale per l'esame di disegno di legge (Richiesta di nomina):		PRESIDENTE	1222, 1223, 1224
PRESIDENTE	1208	RUSSO MICHELE, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	1222, 1223, 1224
CAROLLO VINCENZO, <i>Assessore agli Enti locali</i>	1208	FASINO, <i>Assessore all'agricoltura e foreste</i> (Votazione segreta)	1222, 1223, 1224 1224
Congedo:		(Risultato della votazione)	1225
PRESIDENTE	1206	« Provvidenza per i consorzi di bonifica » (95/A) (Seguito della discussione):	
ROSSITTO	1206	PRESIDENTE	1225, 1226, 1227, 1228
Disegni di legge:		RUSSO MICHELE, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	1225, 1226, 1227, 1228
(Annunzio di presentazione e comunicazione d'invio alle Commissioni legislative)	1206	FASINO, <i>Assessore all'agricoltura e foreste</i>	1225, 1227
(Comunicazione di invio in Giunta del bilancio)	1206	CELI	1227
(Richieste di prelievo):		SARDO	1227
PRESIDENTE	1208, 1209, 1222	LOMBARDO	1227
SCATURRO	1208	LA LOGGIA	1227
FASINO, <i>Assessore all'agricoltura e foreste</i>	1208, 1222	Interpellanza:	
(Richiesta di procedura d'urgenza):		(Annunzio)	1207
PRESIDENTE	1225	Interrogazioni:	
LOMBARDO	1225	(Annunzio)	1206
« Ripartizione dei prodotti agricoli » (448); « Interpretazione dell'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, relativa alla ripartizione dei prodotti agricoli » (448-475/A) (Discussione):		Mozione:	
PRESIDENTE	1209, 1219, 1221	(Annunzio)	1207
RUSSO MICHELE, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	1209		
TOMASELLI	1209		
BARBERA	1216		
FASINO, <i>Assessore all'agricoltura e foreste</i>	1218		
TUCCARI	1219		
(Votazione segreta)	1224		
(Risultato della votazione)	1225		

La seduta è aperta alle ore 17,15.

NICASTRO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Grimaldi, Assessore al turismo, alle comuni-

V LEGISLATURA

CCCLXII SEDUTA

25 MAGGIO 1966

cazioni e ai trasporti, con fonogramma del 24 maggio 1966 ha chiesto congedo per i giorni dal 25 maggio al 1° giugno per motivi del suo ufficio.

ROSSITTO. Non potremmo chiedere allo Assessore al turismo quali sono i giorni in cui è a Palermo? Da quando è Assessore al Turismo, l'onorevole Grimaldi è diventato l'Assessore turista.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, il congedo si intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge, e comunicazione di invio alle Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati ed inviati in data odierna alle competenti Commissioni legislative, i seguenti disegni di legge:

« Abolizione dell'anagrafe del bestiame » (552), dagli onorevoli: Bombonati, Celi, Bonfiglio, Ojeni, Di Martino, Sardo, Occhipinti, Cimino, Mangione, Rubino, Falci, Germanà, Lombardo, in data 24 maggio 1966; alla Commissione legislativa: « Affari Interni e ordinamento amministrativo », in data 25 maggio 1966.

« Elezione dei Consigli delle Province siciliane » (553), dagli onorevoli: Grammatico, Buttafuoco, La Terza, Mangano, Seminara, Mongelli, Fusco, in data 24 maggio 1966; alla Commissione legislativa « Affari interni e Ordinamento Amministrativo », in data 25 maggio 1966.

« Modifiche all'articolo 98 D. L. P. 29 ottobre 1955, numero 6 » (Riforma amministrativa) (554) dagli onorevoli: Lombardo, Sardo, Aleppo, Rubino, Falci, Di Martino, La Loggia, Bombonati, Celi, Cimino, Germanà, Muratore, D'Alia, in data 24 maggio 1966; alla Commissione legislativa « Affari interni e ordinamento amministrativo », in data 25 maggio 1966.

Comunicazione di invio alla Giunta del bilancio di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati inviati alla Giunta del bilancio, in data odierna,

i seguenti disegni di legge, annunciati nella seduta numero 360 del 23 maggio 1966:

« Rendiconti generali dell'Amministrazione della Regione siciliana per gli esercizi finanziari: 1946-47 (mese di giugno) (536); 1947-48 (537); 1948-49 (538); 1949-50 (539); 1950-51 (540); 1951-52 (541); 1952-53 (542); 1953-54 (543); 1954-55 (544), presentati dal Presidente della Regione, onorevole Coniglio, in data 18 maggio 1966 .

« Rendiconti generali dell'Amministrazione della Regione siciliana per gli esercizi finanziari: 1955-56 (546); 1956-57 (547), presentati dal Presidente della Regione, onorevole Coniglio, in data 23 maggio 1966.

« Rendiconti generali dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana per gli esercizi finanziari: 1951-52 (548); 1952-53 (549); 1953-54 (550), presentati dal Presidente della Regione, onorevole Coniglio, in data 23 maggio 1966.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni presentate:

NICASTRO, segretario:

« All'Assessore ai lavori pubblici per sapere se è a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale di Floridia ritarda volutamente la convocazione della Commissione per la assegnazione dei 35 alloggi popolari ultimati da diversi anni. L'interrogante fa presente che tutti i membri di detta Commissione sono stati designati dai vari Enti da parecchi mesi; che il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi è stato chiuso nell'agosto 1965 e che, proprio per la insensibilità degli amministratori, sono accaduti, nelle settimane scorse, fatti assai gravi, sfociati nell'occupazione di detti alloggi da parte di alcune famiglie, le più disagiate, e nella loro denuncia all'autorità giudiziaria.

Il sottoscritto infine fa presente se non sia il caso di concordare con l'Assessore agli enti locali l'applicazione dell'articolo 91 dell'Ordinamento regionale degli enti locali per la nomina di un Commissario *ad acta*, onde porre

fine agli arbitrii dell'Amministrazione comunale di Floridia ». (831) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*).

ROMANO.

« Al Presidente della Regione e all'Assessore allo sviluppo economico per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione determinatasi presso l'Azienda So.Si.Ma. di Comiso, il cui 50 per cento del capitale azionario appartiene alla Sofis.

In particolare l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda assumere il Governo in ordine all'assurdo atteggiamento di diniego della Società nei confronti delle richieste di modesti miglioramenti economici che da oltre sei mesi costituiscono oggetto di vertenza dei quaranta dipendenti che presso tale Società trovano occupazione.

Risulta, nel contempo, all'interrogante che per esigenze di clientelismo di sottogoverno e non per motivi di efficienza aziendale, presso la Società sono occupati ben quattro Direttori, mentre non si giustifica la utilizzazione di un così elevato numero di dirigenti ove si tenga conto delle modeste dimensioni di semplice molino per la macinazione e la miscelazione dei foraggi e cereali che caratterizzano l'organizzazione tecnica dell'azienda.

Del resto il costo che deriva alla società per il mantenimento dei menzionati Direttori supera del doppio quello che alla medesima provverebbe dall'accoglimento delle richieste degli operai ». (832) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

BARBERA

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interpellanza presentata:

NICASTRO, segretario:

Al Presidente della Regione, considerato che l'Assessore al turismo alle comunicazioni e ai trasporti onorevole Attilio Grimaldi, dovendo decidere sulla concessione delle linee gestite dalle ditte ex Di

Raimondo e G. E. Gulino, sta esercitando vivissime pressioni sui lavoratori interessati per indurli ad aderire al sindacato Cisl e ad abbandonare gli altri sindacati cui sono iscritti, lasciando chiaramente intendere che l'iscrizione alla Cisl è condizione indispensabile per il perfezionamento degli atti assessoriali necessari a permettere, la concessione del servizio all'Ente pubblico regionale;

considerato che questo comportamento è stato clamorosamente denunciato anche dalle Federazioni provinciali di Ragusa del P.S.D.I. e del P.R.I. che hanno vibratamente protestato con un loro pubblico documento;

per sapere:

1) quali provvedimenti intende adottare per evitare che fatti di tale natura, pregiudizievoli soprattutto alla correttezza dell'Amministrazione regionale, debbano ripetersi;

2) come intende garantire ai lavoratori dipendenti delle suddette ditte la esplicazione della piena libertà sindacale;

3) se il Governo della Regione vuole entro il 31 maggio 1966 assegnare la concessione delle linee già gestite dalla Ditta Di Raimondo all'A.S.T. e se intenda accelerare il trapasso di gestione all'Ast del servizio gestito dalla G. E. Gulino. (493) (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

NICASTRO - CORALLO - LA TORRE - ROMANO

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione pervenuta alla Presidenza:

NICASTRO, segretario:

L'Assemblea regionale siciliana

considerato che sono state indette le elezioni amministrative nel comune di Lampedusa per il giorno 26 giugno 1966;

considerato che in detto comune e nella sua frazione di Linosa una notevole parte della popolazione nel periodo in cui dovrebbero svolgersi le operazioni elettorali è assente per ragioni di lavoro, essendo, come è peraltro notorio, dedita alla pesca

impegna

il Governo regionale a prendere le iniziative necessarie perchè le elezioni nel comune di Lampedusa siano rinviate al 2 ottobre 1966. (71)

LA LOGGIA - BONFIGLIO - RENDA - RUBINO -
SCATURRO - VAJOLA - LENTINI—

PRESIDENTE. Avverto che la mozione testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.

Richiesta di nomina di Commissione speciale per l'esame di disegno di legge.

CAROLLO VINCENZO, *Assessore agli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO VINCENZO, *Assessore agli enti locali*. Avanzo formale richiesta, onorevole Presidente, perchè sia posta all'ordine del giorno della seduta di domani la costituzione di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge governativo, numero 435, che porta il titolo « Erezione in Comune delle frazioni di Castoreale Terme e Vigliatore, del Comune di Castoreale ». Il disegno di legge è stato trasmesso alla I Commissione legislativa il 5 ottobre 1965.

PRESIDENTE. E' stata chiesta e accordata una proroga alle Commissioni legislative permanenti, per l'esame dei disegni di legge non esitati entro i termini previsti dal Regolamento. Tale proroga scade il 26 maggio, cioè domani. Vorrei pregarla pertanto, onorevole Assessore, di rinnovare domani la richiesta.

CAROLLO VINCENZO, *Assessore agli enti locali*. Io avanzo la richiesta oggi, eventualmente il giudizio di merito potrà essere dato dall'Assemblea domani. Domani, o si concederà una ulteriore proroga alla Commissione, o si costituirà la Commissione speciale.

PRESIDENTE. La Presidenza terrà nel debito conto la sua richiesta in modo da raggiungere, nella sostanza, un risultato conforme al Regolamento.

Richiesta di prelievo di disegno di legge.

PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'avvicinarsi rapido della stagione del raccolto pone all'Assemblea la necessità assoluta di affrontare la discussione del disegno di legge sulla ripartizione dei prodotti al fine di fondare finalmente la ripartizione dei prodotti su una norma chiara che consenta di evitare le numerosissime vertenze che, purtroppo, si sono registrate lo scorso anno nelle campagne siciliane. E poichè il dibattito sul disegno di legge relativo ai consorzi di bonifica procede assai faticosamente per una serie di contrasti che sono andati manifestandosi, avanzo formale richiesta, onorevole Presidente, di prelievo del disegno di legge iscritto al numero 7 dell'ordine del giorno: « Ripartizione dei prodotti agricoli », perchè possa essere discusso subito dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero del Governo sulla richiesta dell'onorevole Scaturro?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. E' chiaro che io non posso dare un parere subordinato, ma nell'esprimere il parere favorevole del Governo alla richiesta di prelievo avanzata dal collega Scaturro, contemporaneamente prego l'Assemblea di volere procedere, subito dopo, all'esame del disegno di legge recante « Nuovi provvedimenti a favore del grano duro », perchè anche per que-

sta materia, la prossimità del raccolto pone, per quanto riguarda l'ammasso volontario, l'importanza del termine di scadenza.

SCATURRO. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il prelievo del disegno di legge numeri 448-475/A, concernente « Ripartizione dei prodotti agricoli » (numero 448) nonché « Interpretazione dell'articolo 1 della legge nazionale 16 marzo 1964 numero 4, relativa alla ripartizione dei prodotti agricoli » (numero 475).

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Discussione dei disegni di legge: « Ripartizione dei prodotti agricoli » (448); « Interpretazione dell'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 1964 n. 4, relativa alla ripartizione dei prodotti agricoli » (475).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del disegno di legge numeri 448-475/A « Ripartizione dei prodotti agricoli » e « Interpretazione dell'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, relativa alla ripartizione dei prodotti agricoli ». Invito i componenti la Commissione agricoltura, a prendere posto al banco delle commissioni. Dichiaro aperta la discussione generale. Il relatore, onorevole Russo Michele, ha facoltà di parlare per svolgere la relazione.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Mi limiterò a riferire il tema del disegno di legge, che nasce dalla ordinanza numero 20, emessa dalla Corte Costituzionale il 31 marzo 1965 a seguito del giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 16 marzo 1964, numero 4, promosso dal Pretore di Lentini, in via incidentale, con cinque ordinanze emesse il 31 luglio 1964.

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza numero 20 sopra ricordata, ha rimesso gli atti al Pretore di Lentini, motivando questa decisione con il fatto che « l'articolo 1 della legge regionale numero 4 impugnata contiene un termine finale della propria vigenza », che viene fatto coincidere con « l'emanazione di

una legge di riforma di contratti agrari ». Tale legge di riforma dei contratti agrari è identificata, dalla Corte Costituzionale, nella sopravvenuta legge statale 15 settembre 1964 numero 756, contenente norme in materia di contratti agrari, la quale stabilisce, all'articolo 16, che le sue disposizioni si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso.

In considerazione di ciò, la Corte Costituzionale ha ritenuto necessario che il Pretore di Lentini esaminasse alla stregua della nuova legge statale la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le sue ordinanze del 31 luglio 1964.

Dal tenore dell'ordinanza della Corte Costituzionale si evince che, secondo il giudizio della Corte stessa, la entrata in vigore della legge statale sui patti agrari abbia fatto cessare l'efficacia della legge regionale.

Ad evitare errate interpretazioni e per non vanificare lo spirito della legge regionale, noi abbiamo voluto, con il disegno di legge, oggi al nostro esame, affermare che le disposizioni sulla ripartizione dei prodotti di cui alla legge statale ricordata, non costituiscono — a nostro giudizio — quella riforma generale dei contratti agrari che noi attendevamo; e che, pertanto, la legge regionale debba continuare ad essere applicata in quanto rispondente ad una situazione di fatto, coesistente con altre situazioni atipiche che vigono nel territorio dello Stato. Pertanto deve essere questa la base di partenza, la legge siciliana, per applicare le aliquote previste dalla legge nazionale. Questa è la sostanza del disegno di legge al nostro esame.

TOMASELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il modo migliore di contribuire alle celebrazioni del ventennale dell'Autonomia, sia quello di fare uscire l'Autonomia medesima da quell'alone, non sempre invero ingiustificato, di superficialità e di scarso approfondimento che le si attribuisce da ogni parte. Cerchiamo di evitare sollecitazioni elettoralistiche, cerchiamo di non farci guidare da esasperati interessi di partito e, almeno in sede legislativa, cerchiamo di restare nei limiti dei poteri a noi conferiti dallo

Statuto, se vogliamo difenderlo ed applicarlo, senza esorbitare nei campi di altrui competenza.

Ispirandoci a tale comportamento, dobbiamo onestamente dire che la legge regionale numero 4 del 1964, è illegittima nella sua interezza, perchè esorbita dalla potestà legislativa dell'Assemblea regionale; ed invero la Corte Costituzionale ha sempre affermato che l'Assemblea regionale non può legiferare incidendo su rapporti privati ed intersubiettivi, senza...

GIACALONE VITO. Se non vuole legiferare, che ci sta a fare? Si dimetta da deputato, se sostiene queste tesi!

TOMASELLI. No, io mi attengo allo Statuto, io non voglio fare leggi su materie che esulano dalla potestà legislativa di questa Assemblea. E' questa esorbitanza che svaluta la Autonomia siciliana! Atteniamoci, se non vogliamo fare demagogia, alle reali competenze della Regione. Perciò ribadisco che la Corte Costituzionale ha sempre affermato che « l'Assemblea regionale non può legiferare incidendo su rapporti privati ed intersubiettivi; sono consentite delle eccezioni, ma entro determinati limiti e sempre che ricorrano determinate condizioni, e precisamente la eccezionalità di situazioni locali, il soddisfacimento di interessi pubblici, la conformità ai criteri della legislazione statale in materia ». Questo è l'insegnamento della Corte Costituzionale.

Per quanto riguarda la legge regionale numero 4 del 1964, riteniamo che manchi del tutto la prima condizione e che manchi anche la terza, come si evince dalla norma particolare dell'articolo 4, ultimo comma. Il problema della scarsità dei redditi in agricoltura è di carattere generale e nazionale, non siciliano, data la crisi che domina ovunque in quasi tutti i settori dell'agricoltura. Prova inconfutabile ne sono le preoccupazioni che, in sede nazionale, sono state espresse dal Governo, dai partiti, dai sindacati, in questi ultimi tempi; e tale problema si pone in rapporto a tutti i lavoratori ed a tutti i produttori unitariamente considerati come categoria comprensiva degli imprenditori autonomi e di quelli associati. Ma, anche a voler concentrare l'attenzione sulla sola categoria, più limitata, dai produttori che apportano nell'esercizio dell'im-

presa il lavoro personale manuale, il problema dell'elevamento del reddito non si pone in termini particolari per la Sicilia, poichè per le stesse ragioni di carattere generale che dominano il settore agricolo, esso si presenta in tutto il territorio nazionale, dalla Toscana al Veneto, dalla Sicilia alla Sardegna. Quindi, non c'è, in Sicilia, una situazione particolare.

Rispondendo ai socialcomunisti sull'argomento piuttosto stantio, secondo cui la Sicilia sarebbe la sola zona depressa rispetto alle altre regioni italiane, onde giustificare la eccezionalità della situazione locale siciliana (che la Corte costituzionale, vedi sentenza numero 6 del 1958, assume come necessario presupposto per l'esercizio di una legittima potestà legislativa in tema di rapporti intersubiettivi privati), rileviamo che, nelle relazioni, sia di maggioranza che di minoranza, che accompagnarono il disegno di legge regionale sulla ripartizione dei prodotti, divenuto, con l'approvazione, la legge regionale numero 4 del 1964, così come nella stessa discussione svoltasi in quest'Aula, alla quale ebbi l'onore di prendere parte, non emersero affatto problemi e situazioni particolari propri della sola Sicilia. I motivi allora adottati a favore della approvazione della legge, erano di carattere generale, nazionale, come l'accresciuto costo della vita, la stasi dei prezzi dei prodotti agricoli eccetera. Del resto, il fatto stesso che a distanza di pochi mesi da quella legge regionale sia intervenuta una legge statale che affronta anche il problema della ripartizione, è la più evidente conferma della mancanza di situazioni eccezionali locali, che potessero giustificare un intervento, invero piuttosto intempestivo, del legislatore regionale.

Se codesta situazione di eccezionalità fu ritenuta sussistente dalla Corte Costituzionale (con decisione del 6 giugno 1958) in rapporto alla legge regionale numero 11 del 22 settembre 1947 la cui vigenza era limitata all'annata agraria in corso, non si può davvero ritenere con serenità che, a distanza di diciassette anni, tale situazione di eccezionalità continui a sussistere. Mancando, quindi, la condizione essenziale primaria perchè l'Assemblea regionale possa legiferare incidendo sui rapporti privati e intersubiettivi, l'intera legge è illegittima. Quindi, non abbiamo nulla da interpretare.

BARBERA. Lei parla a nome del Commissario dello Stato, o come deputato di questa Assemblea?

TOMASELLI. Io parlo come legislatore siciliano e mi devo occupare delle leggi che la Assemblea regionale può emanare.

BARBERA. Ma sembra che lei rappresenti qui il Commissario dello Stato!

TOMASELLI. Io sono un deputato che ha l'onore di parlare in nome di un partito, ma anche in nome dei suoi elettori; quindi, non posso assolutamente legiferare su materia che non rientra fra quelle di competenza della Regione siciliana.

BARBERA. Quindi parla nell'interesse dei grossi agrari!

TOMASELLI. E allora difendiamo i lavoratori, legiferando in un campo che è di sola competenza dello Stato, per accontentare i socialcomunisti.

Al profilo di illegittimità generale denunciato, se ne aggiunge, in via subordinata, uno particolare per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 4, in relazione all'articolo 3 della Costituzione.

L'ultima parte dell'articolo 4 stabilisce che in ogni caso la quota del colono non può essere inferiore al 50 per cento della produzione. Abbiamo già osservato nella discussione qui svoltasi nel 1964, sia pure con insuccesso — perchè lo schieramento contrario alla legge non disponeva della necessaria maggioranza assembleare — che l'Assemblea siciliana ha obliterato completamente la diversità delle situazioni e cioè la diversità dei rapporti tipici delle colonie di agrumeti.

I rapporti, in questa situazione che è particolare della nostra regione, sono diversi in relazione alle diverse zone, ai diversi tipi di agrumeti, ai diversi tipi di impianto, alla diversa feracità del terreno, nonchè in relazione agli apporti delle parti per cui nel riparto dei prodotti si va dal 25 al 50 per cento.

La mezzadria in Sicilia non esiste, esiste la colonia parziaria. Vi sono, come è noto, zone nelle quali il colono apporta la sola manodopera lasciando al concedente l'onere di fornire l'acqua, i concimi, gli antiparassitari.

Vi sono delle zone in cui addirittura la stessa rimonda è a carico del concedente. E' intuitivo che in questi rapporti, il riparto varia, in relazione alla entità degli apporti e alla particolare condizione dell'agrumeto. Come si può, quindi, introdurre un criterio indiscriminato di ripartizione, secondo cui la quota del colono o partecipante non può essere, in ogni caso, inferiore al 50 per cento della intera produzione? E' chiaro che, con l'ultima parte dell'articolo 4, il legislatore introduce, per situazioni diverse, una regolamentazione uniforme, per nulla ragionevole, ingiustificata e contraria al precetto costituzionale della eguaglianza.

Il richiamo, che da qualche parte si fa, al contratto collettivo di colonia parziaria nella provincia di Catania del 1934, per dimostrare che una ripartizione del 50 per cento è già un dato acquisito nella normativa della ripartizione degli agrumi, non è pertinente. Tale contratto collettivo non disciplina solo la ripartizione, ma anche gli oneri e gli apporti delle due parti, mentre prevede un riparto dei prodotti agricoli al 50 per cento ed in linea di massima stabilisce anche il riparto delle spese di concimazione, degli anticrittogamici, dei contributi unificati, dei premi assicurativi; oneri tutti che vengono ripartiti, così come vengono ripartiti i prodotti. Conseguentemente, tutti i contratti di colonia, adeguandosi ad esso patto collettivo, contengono analoghe previsioni anche perchè, se non l'avessero fatto, la forza tuttora cogente del patto collettivo avrebbe avuto sempre prevalenza. Viceversa, nelle province dove non esiste analogo contratto collettivo, come la provincia di Siracusa, la contrattazione si è svolta secondo le norme consuetudinarie e, comunque, secondo rapporti individuali validi in tutte le loro parti. La stessa legge regionale numero 11 del 1947 escludeva gli agrumeti, ed in tale contrattazione, governata dalla più ampia autonomia delle parti, è possibile porre, a carico esclusivo del concedente, tutti quegli oneri, o parte di essi, che, per il contratto collettivo della provincia di Catania sono a carico di entrambe le parti.

Così si spiega la quota colonica più bassa; 25, 30, 35 per cento; perchè tutto il concime, tutti i contributi, tutto il peso della lotta antigrandine, antigelo, antiparassitaria, sono, in tali contratti, a carico del concedente. Al

colono non rimane che l'onere della manodopera, che si aggira, come è noto, secondo la imposizione dei contributi agricoli unificati per ettarocoltura, sulle 150 giornate lavorative per ettaro, ora di molto ridotte a seguito della introduzione dei mezzi meccanici di zappatura.

GENOVESE. Ma questo intervento non lo abbiamo sentito un'altra volta?

TOMASELLI. No, non l'ha sentito; comunque, molti argomenti è bene ribadirli, perchè oggi c'è la legge nazionale.

GENOVESE. Ecco, ha visto? Ricordavo bene, io!

TOMASELLI. E se si tiene presente che per ettaro di agrumeto...

GENOVESE. E' sempre lo stesso!

TOMASELLI. Il vostro sistema è quello di non lasciare parlare. Lasciate parlare, chè io ascolto i vostri discorsi sempre interessanti; ascoltate il mio, anche se meno interessante dei vostri.

GENOVESE. Siccome l'ho già sentito!

TOMASELLI. No, lei si sbaglia. Rilegga e vedrà che si sbaglia.

Se si tiene presente che un ettaro di agrumeto nella zona di Lentini e Francofonte; dà frequentemente una media di 50 mila chilogrammi di arance; ad un prezzo mediamente calcolato, fra tarocchi, mori e sanguinelli, in lire 70 al chilogrammo, si ha un ricavo totale per ettaro di lire 3 milioni e 500 mila, di cui il 25 o il 30 per cento va al colono, per un importo che va da lire 875 mila fino a lire un milione e 50 mila, senza che codesta somma possa rappresentare, naturalmente, un compenso veramente remunerativo, o largamente remunerativo, del lavoro e dell'apporto dato dal colono. E' intuitivo che, laddove vi è una partecipazione agli oneri, la quota colonica aumenta, come in provincia di Catania, dove il colono, come si è detto, partecipando agli oneri per il concime, per la lotta antiparassitaria, antigelo, antigrandine, e agli oneri per i contributi, giunge alla quo-

ta del 50 per cento, oggi maggiorata al 55, ove non ricorrano le condizioni di ricavi superiori al normale.

Lo stesso contratto collettivo per la provincia di Catania, all'articolo 11 della parte relativa alle colture agrumicole, stabilisce che la ripartizione del prodotto debba avvenire in linea di massima nella misura del 50 per cento, ma consente una diversa ripartizione che può giungere sino al 65 per cento per il concedente nei casi di elevata produttività.

SCATURRO. Questo bisognerebbe fare, secondo lei!

TOMASELLI. L'ultimo...

SCATURRO. Per lei anderebbero bene queste norme!

TOMASELLI. E le spiego perchè. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale numero 4, se fosse legittimo, annullerebbe anche la previsione dell'articolo 11 del patto collettivo citato. Le deroghe previste all'articolo 11 in forza dell'ultimo comma dell'articolo 4 cadrebbero, sicchè i riparti convenuti con quota colonica al 35 per cento, andrebbero al 50, malgrado i ricavi superiori al normale e fermi i patti contrattuali.

La parificazione della quota colonica avverrebbe non solo senza tener conto della diversità degli accordi, ma senza tener conto del fattore produttività, che è mutevole in rapporto ai tipi di impianti e alla feracità del terreno; fattore che costituisce l'elemento basilare della equità del contratto di colonia e che, pure assicurando al colono un incremento della propria quota (perchè, altro è il 25 per cento su 10 mila chilogrammi, altro è su 50 mila chilogrammi) soddisfa la esigenza del concedente e dell'imprenditore che più ha investito nell'acquisto del terreno, nella programmazione del suo adattamento, nella preparazione del lavoro, nella razionalità dell'impianto. Fattore, infine, che legittima l'aspettativa del « fondo ammortamento », perchè spesso questi impianti si fanno con i mutui, si fanno con gli acquisti, si fanno naturalmente, impiegando capitale in proporzione al rendimento presunto. Vi sono, nella zona di Catania, terreni che si comprano a 10 milioni ad ettaro, e naturalmente

questo impiego, anche all'uno per cento, deve rendere, altrimenti il capitale proveniente dalle città si allontana dalla campagna e la campagna rimane senza alcun apporto. Ciò significa che la campagna sarà abbandonata, come è stata sempre abbandonata in passato, laddove si lascia il povero contadino senza mezzi.

GENOVESE. A 10 milioni l'ettaro, chi la compra, quella terra?

TOMASELLI. Il risparmiatore che può impiegare; comprano, oggi, anche le cooperative.

GENOVESE. Deve essere proprio un buon risparmiatore!

TOMASELLI. Comprano anche le cooperative...

GENOVESE. Ma per potere risparmiare tanto, quale reddito deve ricavare chi acquista a quel prezzo?

TOMASELLI. Non compra il contadino, dice lei...

GENOVESE. E come potrebbe comprare, a questi prezzi!

TOMASELLI. Allora li espropriamo tutti!

GENOVESE. Ecco!

TOMASELLI. E' questo che voi volete. Espropriamo tutti. Ancora a questo non si è arrivati.

La diversità dei contratti di colonia degli agrumi non può sopportare una parificazione della quota di riparto, ferme restando le altre clausole contrattuali, malgrado le situazioni diverse che caratterizzano il contratto stesso. L'articolo 9 della legge statale numero 756 del 1964, ne dà la riprova variando la quota proprio in rapporto alla diversità degli apporti del concedente.

La Corte Costituzionale, con la decisione numero 53 del 1958, ha dichiarato incostituzionale la legge nazionale 16 dicembre 1956, numero 1422, relativa ai canoni di affitto di

fondi rustici commisurati con riferimento al prezzo della canapa.

Quella legge riduceva del 30 per cento tutti i canoni, comunque determinati, in canapa, sia che la loro misura fosse quella che stabiliva il contratto, sia che fosse quella stabilita dalle sezioni agrarie in sede di equità. Una legge — dice la Corte Costituzionale — che pareggia situazioni diverse, viola il principio di eguaglianza, il quale comporta che si regolino diversamente situazioni diverse. Aggiunge ancora la Corte Costituzionale che il principio di eguaglianza è violato, quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera diverse.

Volere applicare l'inciso « in ogni caso », a situazioni diverse, cioè al caso della colonia miglioritaria, dove il colono ha atteso dieci anni i risultati del suo lavoro, come al caso in cui il colono trova sul fondo tutto l'apparato produttivo; volere applicare lo stesso trattamento a queste due situazioni diverse, vi sembra questa giustizia, o è grossolano collettivismo?

BARBERA. Il colono deve avere di più!

TOMASELLI. Deve avere di più quello che ha dato di più.

BARBERA. Il colono dà di più.

TOMASELLI. Quello che ha dato di più! Il colono miglioratorio ha diritto ad avere di più, ma quello che trova tutto impiantato a spese del proprietario, non ha lo stesso diritto di quello che ha atteso dieci anni senza guadagnare un soldo! Non è lo stesso. Voi volete che si trattino ugualmente, « in ogni caso ».

Ed anche quando le situazioni di produttività e di oneri sono diverse — e abbiamo rilevato quanto siano diverse nel settore della economia agrumicola — il legislatore siciliano, imponendo uguale disciplina, ha violato apertamente l'articolo 3 della Costituzione.

Ma vi è da fare, ancora, un'altra osservazione. Esiste un accertamento catastale, che stabilisce la quota media spettante al colono del terreno agrumetato in Sicilia. Con vincolante parere della Commissione censuaria, lo Stato ha determinato il reddito agrario im-

ponibile di detti terreni fondandosi sul presupposto che, del prodotto, un terzo vada al colono e due terzi al proprietario. Quindi il fisco colpisce il reddito agrario secondo un'imponibile basato su questa distinzione: due terzi al proprietario e un terzo al colono. Naturalmente, negligenza questo stato di fatto, il concedente dovrebbe anche pagare per il reddito agrario che percepisce il colono.

Infine, occorre una volta per sempre precisare: a chi volete venire incontro (un altro argomento che l'altra volta non ha avuto successo perchè l'onorevole La Loggia ha osservato che l'articolo primo era già stato votato), a chi volete giovare? Volete giovare certamente al lavoratore della terra. Ora, è bene precisare una volta per sempre — e su ciò io ebbi nel passato anche qualche consenso, per esempio dall'onorevole Lombardo, dallo onorevole Sardo — volete giovare al colono che sia anche manuale lavoratore della terra, che sia iscritto nelle mutue dei contadini. Invece la realtà qual è? Che ancora adesso queste colonie sono in mano a speculatori, a imprenditori, a persone che l'hanno avute in eredità, in successione, per matrimonio o per acquisto.

Volete dare il 55 per cento anche a questi? Se vi sembra con questo di giovare ai lavoratori, fatelo pure; io debbo denunciare che questo è collettivismo grossolano.

Un breve accenno, se mi consentono i colleghi di farmi parlare...

BOSCO. Le davamo atto che lei disinteressatamente difende posizioni che invece dovrebbe difendere l'amico Sardo.

TOMASELLI. Grazie del consenso. Vorrei precisare un altro concetto in merito alla ripartizione dei prodotti cerealicoli (onorevole Bombonati, spero che lei, che si interessa di agricoltura, mi ascolti), specialmente per quanto si riferisce alle zone collinari e montane. Amici dell'Assemblea, vivete in Sicilia o nelle pampas? Se vivete in Sicilia sapete o dovrete sapere che queste zone collinari e montane non danno più di tre terratici che dovrebbero giustamente essere attribuiti due al colono e uno al concedente.

Domando io: chi darà le sementi? Risponderà qualcuno che dovrà darle il concedente. Quindi, la quota dei proprietari va alle sementi, le altre due quote vanno al colono; e

allora, espropriamo direttamente e non se ne parli più. Perchè il proprietario potrà dare le sementi, con questo tipo di ripartizione, una sola volta, ma poi preferirà abbandonare la terra; e allora risorgerà il latifondo, perchè le « tigne » non danno lavoro. Non parliamo, quindi, a proposito di ripartizione, di zone montane e collinari, perchè il lavoro della colonia cerealicola montana e collinare non dà niente, nè per il concedente nè per il proprietario. Ritorni il latifondo che non si può mai annullare, che è una fatalità per tutte le terre marginali, per tutte le « tigne » incolte che debbono ritornare a pascolo magro perchè in quelle zone non c'è terra, non c'è humus, e non vale più la pena di grattare ancora per ricavarne questi famosi tre terratici che non danno nè renumerazione al lavoro, nè sementi. Quindi, non legiferiamo, in modo ridicolo, quando si parla di ripartizione in zona collinare, perchè lì non c'è nulla da ripartire.

Riassumendo (dispiacerà a qualcuno che io lo ribadisca, ma sono fermamente convinto che, nonostante la maggioranza di fronte popolare che si costituirà in questa occasione, ci sarà, vivaddio, un magistrato che rimanderà questa legge alla Corte Costituzionale che non potrà non riconfermare in merito, le sue posizioni), ribadisco, con buona pace dell'onorevole Genovese:

1) la legge statale sui contratti agrari riguarda una parte della materia ben identificata e disciplinata dal Codice civile. Sull'argomento, non può esservi legge se non statale, perchè si tratta di contratti tra parti, di rapporti intersubiettivi. Cade, quindi, il presupposto di coloro che vorrebbero far passare come un errore — un errore, guardate un po'! — della Corte Costituzionale avere ritenuto che la legge sui contratti agrari a cui fa riferimento il legislatore regionale, sia la legge statale numero 756 del 1964.

Questa è, invece, la posizione giusta. E contro questa giusta posizione della Corte Costituzionale, si è voluto invece sostenere che l'Assemblea regionale, allorquando ebbe a dire che la sua legge sarebbe stata efficace fino a quando fosse stata emanata una nuova legge di riforma dei contratti agrari, intendeva riferirsi ad una nuova legge regionale, e non ad una nuova legge dello Stato, non potendo, implicitamente, rinunciare alla pro-

pria potestà di legiferare in materia di agricoltura.

Noi non siamo d'accordo con questa tesi, noi diciamo che la legge c'è, ed è la legge statale; intendo riferirmi sia alle norme del Codice civile in materia di rapporti intersubiettivi, sia alla legge numero 756 del 1964.

La Corte Costituzionale ha ribadito costantemente che la potestà legislativa dell'Assemblea regionale in materia di agricoltura, si arresta di fronte ai rapporti privati, a meno che ricorrano condizioni di temporalità ed eccezionalità. Essendo sopravvenuta la legge statale, la materia tutta ha trovato la sua definitiva disciplina e non c'è quindi posto per ulteriori normative contingenti ed eccezionali. La legge nazionale numero 756 sta trovando, per altro, piena applicazione da parte di magistrati siciliani e di tutto il resto di Italia;

2) dare carattere interpretativo alla nuova legge che oggi si vorrebbe emanare da questa Assemblea, significa contrastare nettamente l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza numero 20, che ha espressamente stabilito che la legge nazionale numero 756 è la sola legge sui contratti agrari per tutto il territorio nazionale;

3) stabilire una ripartizione fissa in tutti i casi, come è detto nel primo comma dello articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale, significa contrastare i principi generali a cui si ispira la legislazione statale, a cominciare dal decreto legge del 19 ottobre 1944, fino alla legge numero 756 del settembre 1964, che prevedono una elasticità di fatto, in rapporto ai vari tipi di contratto e soprattutto alla diversità degli apporti — che avete tutti dimenticato — del mezzadro, colono e compartecipante.

La legge nazionale numero 756 all'articolo 1 prevede espressamente, ripeto, tale elasticità. Ancor più grave è l'aver trascurato tali criteri di elasticità, per quanto riguarda la ripartizione degli agrumi: in questo settore i contratti sono diversi da provincia a provincia, da zona a zona; vi sono contratti con assoluta mancanza di apporto nelle spese da parte del colono, e contratti, invece, che stabiliscono la compartecipazione nella stessa misura della quota del concedente. Volere sancire che, «in ogni caso», va asse-

gnata al colono la quota minima del 50 per cento degli agrumi, è contro la realtà, crea una disuguaglianza macroscopica. Va poi sottolineato che i coloni — che oggi hanno il 33 per cento che sale al 38, e non partecipano a spese — beneficerebbero di un 17 per cento in più sull'intera produzione, di fronte ai coloni che hanno già una quota del 45 per cento e arriverebbero al 50 per cento, pur non partecipando nella stessa proporzione alle spese. La legge travolgerebbe quei contratti collettivi che oggi rendono elastica la ripartizione, sia pure maggiorando del 5 per cento la quota in rapporto alla produttività dovuta alle maggiori spese di impianto, di costo, di investimento iniziale del concedente.

Ribadisco che in Sicilia vi sono numerosissimi contratti nei quali il colono non è coltivatore diretto ma è un imprenditore, un professionista, un redditiero, un titolare di diritti per successione o per atto tra vivi. Parlare genericamente di coloni e mezzadri significa confondere i principi più elementari del buon senso e del diritto. E' inutile dirvi — secondo voi è questa la voce retriva degli agricoltori, degli imprenditori — che tutte le Unioni degli agricoltori della Sicilia hanno ritenuto illegittima, quanto inutile e dannosa la promulgazione di una nuova legge siciliana sulla ripartizione dei prodotti agricoli; legge che non farebbe che turbare quei rapporti che attraverso la legge nazionale numero 756 avevano trovato equa soluzione.

In ogni caso, qualora si potesse superare, e non si vede come, l'ostacolo costituito dalla mancanza di potestà legislativa dell'Assemblea siciliana per questa materia, si fa presente che una legge in proposito non potrebbe che essere di adattamento dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale e dovrebbe essere il frutto di un attento ed obiettivo studio della realtà contrattuale esistente in Sicilia; realtà che non è generalizzabile. Andrebbe in ogni caso precisato che il colono deve essere un lavoratore della terra e deve partecipare in egual misura, col concedente, alla spese tutte di conduzione e all'imponibile fiscale sul reddito agrario; andrebbe studiato il miglioramento della realtà contrattuale esistente nella nostra Isola, per ottenerne il perfezionamento attraverso una normativa che non crei caotiche ed inac-

cettabili disparità e situazioni insostenibili. *Altro dirvi non vò...*

BARBERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBERA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ci vuole una dose non indifferente di spirito di sacrificio per sopportare un intervento come quello che ha in questo momento concluso il collega onorevole professore Tomaselli, il quale...

TOMASELLI. La ringrazio per il suo sacrificio. Lei è un eroe!

BARBERA. Dico sacrificio, perchè in una Assemblea legislativa come la nostra, onorevole Tomaselli, più che un deputato che ha tutto il dovere di difendere le nostre prerogative, abbiamo sentito parlare, questa sera, il rappresentante del Commissario dello Stato.

TOMASELLI. Io difendo lo Stato di diritto.

BARBERA. Lei difende semplicemente degli interessi gretti, ottusi, arretrati; interessi che non hanno nulla a che vedere con il processo di rinnovamento delle campagne.

TOMASELLI. Questo è linguaggio di comizio! Lo lasci alla piazza. Ho il diritto come lei di parlare, e lei deve rispetto...

BARBERA. Io ho rispetto per i suoi anni e per la sua persona, ma per le cose che lei ha detto non ho alcun rispetto.

TOMASELLI. Lei non deve insultare! Lei mi sta insultando!

BARBERA. Io non la sto insultando.

PRESIDENTE. Onorevole Tomaselli! Onorevole Barbera, tenga un linguaggio politico più riguardoso!

BARBERA. Sembra che noi siamo qui per dare ragione al Commissario dello Stato, per invitarlo a ulteriori impugnative. Gli argo-

menti da lei addotti sembra che invochino lo intervento del Commissario dello Stato, e ciò non può essere condiviso da nessuno dei deputati di questa Assemblea. Questo voglio dire all'onorevole Tomaselli...

TOMASELLI. Noi siamo qui per dare ragione alla legge, non al Commissario dello Stato!

BARBERA. ...soprattutto quando si tratta solamente di interpretare una legge che questa Assemblea ha già discusso e approvato. Perchè l'importanza di questo dibattito deve essere valutata anche in rapporto alla materia che stiamo trattando; e non c'è dubbio che è di grande importanza la interpretazione autentica di un articolo, di più articoli di una legge già approvata da questa Assemblea, al fine di sanare il contrasto reale, o ritenuto tale da alcuni magistrati, fra la nostra legge e quella nazionale: contrasto che ha dato origine a tutta una serie di processi. Il professor Tomaselli, evidentemente, di queste cose non si interessa perchè non sa che cosa significhi un processo per un mezzadro o per un piccolo colono.

TOMASELLI. La Corte Costituzionale; altro che «alcuni magistrati»!

BARBERA. Lei non sa che cosa significhi tutto questo. Noi che viviamo la vita delle campagne...

TOMASELLI. Lei sconosce completamente la vita delle campagne!

BARBERA. ...sappiamo che cosa significhi per un colono essere trascinato dinanzi ai pretori, alle Sezioni specializzate, alla Corte costituzionale e così via di seguito. Dopo di che, noi abbiamo il dovere di rendere le leggi quanto più possibile chiare e applicabili, professor Tomaselli. E' questo lo scopo che si prefigge il disegno di legge che ci stiamo accingendo ad approvare in questa Assemblea. Questa finalità acquista importanza ancor più grande, soprattutto se si tiene conto che agrari avveduti, e lungimiranti dovrebbero avere tutto l'interesse a portare avanti nelle campagne una politica diversa. Perchè noi assistiamo a questo fenomeno: in larga parte

delle zone agricole della nostra Isola non vi sono e meno ancora vi saranno, per la ripartizione dei prodotti, i due contendenti, cioè l'agrario e il colono, perchè — come è stato fatto rilevare anche da parte sua, onorevole Tomaselli — nelle zone di montagna nessuno più vuole starci soprattutto nelle zone a coltura estensiva...

TOMASELLI. Nelle zone collinari dove non c'è nulla da ripartire!

BARBERA. ...perchè andare a ripartire in zone di montagna dove non rende più di otto, dieci quintali per ettaro, dopo una intera annata di lavoro nella conduzione cerealicola, significa rendere preferibile, per i coloni, prendere la strada dell'emigrazione in Germania, in Francia, in Svizzera, ovunque, ma non rimanere sulle terre.

TOMASELLI. Ma non parli di questo; parli degli agrumeti.

BARBERA. Tra poco parlerò anche degli agrumeti. Desidero intanto ribadire che la legge, così come fu votata da questa Assemblea nel 1964, si prefiggeva un obiettivo: frenare l'esodo dalle campagne...

VAJOLA. Far tornare dalla Germania i contadini emigrati.

BARBERA. ...e contemporaneamente fare in modo che il fenomeno della emigrazione potesse ridursi, poichè si verifica che sempre più vaste estensioni di terra non trovano più, attraverso il rapporto di colonia, di mezzadria, di affitto, le braccia necessarie per essere messe a coltura, mentre nei fondi trasformati o in fase di trasformazione, naturalmente noi assistiamo ad un fenomeno di tipo diverso. In questi fondi, il 50 per cento degli agrumi è poco, deve diventare a favore dei coloni, il 60, il 70 per cento.

TOMASELLI. E le spese tutte al proprietario.

BARBERA. E le spese tutte al proprietario, ha ragione lei, ha detto bene, professore Tomaselli.

E dico ancora di più: sostengo che bisogna pure arrivare a stabilire il principio che sulla

terra — e già da tempo questo principio è stato affermato e non da parte nostra, ma da parte democristiana — che sulla terra, ripeto, in due non si può stare. Questa posizione fu affermata, in una conferenza di carattere nazionale, dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Fanfani, proprio perchè si riconosce ormai che, per la arretratezza generale dovuta all'indirizzo economico che la classe dominante del nostro Paese ha impresso da anni al settore dell'agricoltura, si rende impossibile il permanere di due sulla terra. Quindi occorre, non soltanto sollevare la terra dal peso di chi non la lavora, attraverso l'esproprio, attraverso l'applicazione della legge istitutiva dell'Ente di sviluppo agricolo, attraverso l'applicazione di tutti i provvedimenti che tendono a fare diventare effettivo il possesso della terra al coltivatore diretto, o al mezzadro e al compartecipante, che devono anch'essi diventare coltivatori diretti; ma occorre anche eliminare la rendita derivante dagli affitti. Soltanto nell'altipiano ragusano e modicano, secondo nostri calcoli, i soli affittuari pagano oltre 7 miliardi all'anno ai percettori di rendita fondiaria. Queste cose l'onorevole Tomaselli non le rileva.

TOMASELLI. Non le sa lei! Non le conosce lei!

BARBERA. Queste cose all'onorevole Tomaselli non piace rilevare: e si tratta di aziende caratterizzate dalla presenza di un rilevante patrimonio zootecnico.

La verità è che in questa Assemblea possiamo parlare di nazionalizzazione dell'aria, possiamo proporre di socializzare qualsiasi attività, ma quando parliamo di togliere agli agrari un manderino o un arancio, qui non si può più discutere: la ripartizione dei prodotti agrumicoli diventa causa di un inasprimento che va oltre ogni limite.

Anche per questo la nostra agricoltura, diciamolo pure, è fra le più arretrate del mondo. Lo dimostrano gli indici di produzione delle arance siciliane rispetto agli indici della produzione dell'Algeria, rispetto agli indici della produzione dell'America Latina.

Noi ci troviamo in una situazione di estrema arretratezza perchè abbiamo dei metodi di conduzione vecchi, arretrati, e poi scartichiamo le conseguenze di questo stato di cose

sul mezzadro, perchè tutto deve essere addossato al lavoratore, al più povero; non si tende all'ammodernamento dei mezzi di conduzione, non si adopera l'elicottero per irrorare le arance, così come si fa in altri Paesi, non si introducono mezzi meccanici o mezzi di concimazione moderni. Nulla di tutto questo, perchè l'ottusità dei nostri agrari è tale da non consentire alcun colloquio, sotto questo profilo.

D'altra parte, per quanto riguarda l'azienda coltivatrice, la piccola proprietà, bisogna tener conto della politica del governo regionale, una politica tendente a favorire soltanto i grossi agrari. Andiamo a vedere come sono ripartiti i contributi erogati dall'Assessorato all'agricoltura e dalla Cassa del Mezzogiorno; vediamo quanto si stanziava per la legge numero 3, andiamo a controllare tutte queste cose per renderci conto della portata reale del disagio che c'è nelle campagne. Il problema che ci sta di fronte e ci impegna, consiste nella elaborazione e nell'attuazione di una politica che faciliti la formazione della proprietà coltivatrice, che tenda a dare al coltivatore i poteri effettivi sulla terra, senza alcuna divisione in due della produzione, perchè altrimenti non avremo mai fatto cosa utile per la Sicilia.

L'esodo che lei ha avvertito, onorevole Tomaselli, e che già da anni è in corso dalle nostre campagne, non farà che estendersi, allargarsi, e qualche giorno potrà interessare anche le zone agrumetate, perchè a me consta che in quelle zone alcuni coloni hanno dovuto abbandonare la produzione, soprattutto dei limoni.

Per tutte queste considerazioni, questa legge, poichè tende a rettificare o a dare una interpretazione autentica della legge regionale numero 4 del 1964, poichè tende, in particolare, a ribadire le norme già da noi approvate per la ripartizione, anche se queste rappresentano soltanto una piccola cosa rispetto al complesso della materia che questa Assemblea dovrebbe affrontare per una normativa completa sui patti agrari; per questi motivi, ripeto, questa legge non può non avere il nostro consenso.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io desidero far presente che questa sera noi non siamo chiamati a legiferare nuovamente in materia di patti agrari e quindi a riprendere tutti i problemi che sono stati ampiamente discussi in quest'Aula circa l'opportunità o non opportunità, la necessità, i risultati economici di un tipo di intervento pubblico in questa materia. Noi siamo, questa sera, chiamati a risolvere un problema che nasce dai rapporti che si sono venuti a creare tra la legislazione regionale in questa materia e la legge nazionale che è successiva, sia pure di pochi mesi, a quella regionale. E' intendimento del Governo, in adesione ai disegni di legge presentati, che in Sicilia si continuino ad applicare le norme che questa Assemblea ha liberamente votato in questa materia. Ed allora, l'unico problema di ordine giuridico-legislativo è questo: ha la legge nazionale abrogato in tutto o in parte la legge regionale? Faccio un passo indietro, onorevole Tomaselli, per dirle che qualunque sia la legge nazionale, io devo, come membro del Governo, e questa Assemblea deve come Assemblea legislativa, sottolineare, evidenziare, che noi abbiamo il potere di legiferare in questa materia sia pure con le limitazioni poste dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale alla quale noi, evidentemente, non possiamo trasgredire, anche se ne dissentiamo.

Fra i principi dettati dalla Corte Costituzionale non vi è quello della validità nel tempo della legge regionale, riferita a norme definitivamente o parzialmente emanate dal legislatore nazionale. Siamo stati noi, legislatori regionali, per evitare ogni anno di rinnovare le norme sui patti agrari, a indicare un termine più largo di riferimento, e abbiamo indicato questo termine, anzicchè nella annata agraria, nel momento in cui il legislatore nazionale fosse intervenuto, ed intervenuto in modo completo, in questa materia.

Quindi, il Governo deve intanto distinguere i due problemi e ribadire che il fatto che il Parlamento nazionale abbia legiferato in questa materia non impedisce che l'Assemblea, sia pure per straordinarietà di situazione, per interesse e finalità pubblica da perseguire e con la limitazione della temporalità, legiferi in questa materia. Il problema però in questo momento è diverso; si pone nel

modo seguente: se la legge nazionale, così come è stata strutturata, abbia abolito, o no, le norme regionali. Secondo il Governo (ed è una opinione che può essere discussa) noi riteniamo che la legge regionale non sia stata abrogata, ma sia stata assunta nel suo contenuto dalla legge nazionale, per due ordini di motivi: prima di tutto; perchè la legge nazionale fa salve tutte le norme vigenti al momento in cui essa è stata emanata e che non fossero in contraddizione con le norme della legge nazionale stessa; secondo, perchè questa legge, all'articolo 1, fa salve le condizioni migliori esistenti a favore di coloni, mezzadri, eccetera, al momento in cui la legge stessa è stata emanata. Mi si potrà obiettare che nell'articolo 1 si parla o di contratti individuali o di usi o consuetudini; ma io non credo che il principio che ha ispirato il legislatore, di fare salva la situazione di miglior favore, sia possibile cancellarlo solo perchè...

TOMASELLI. Quindi, secondo lei la legge regionale è assimilabile all'uso e alla consuetudine.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Non ho detto questo, onorevole collega, non sono così ingenuo, evidentemente, da dir questo; ho detto che la legge statale contiene questo principio, il principio di far salve le situazioni di miglior favore. E' chiaro che le fonti da cui derivano queste situazioni di miglior favore, sono diverse; ed è su questo che, semmai, si può discutere.

Quindi, l'Assemblea è chiamata, secondo la opinione del Governo, soltanto a decidere su questo: se convenga riferire la legislazione regionale esistente al fatto che nella legislazione nazionale non sia stata completamente riordinata tutta la materia dei patti agrari, e quindi ritenere che il richiamo — da noi operato, come legislatori regionali alla legislazione nazionale, intendeva riferirsi esclusivamente ad una normativa completa su tutta la materia (e noi non riteniamo che la legge statale comprenda una normativa completa su tutta questa materia); sicchè, nell'attesa, si continuano ad applicare le norme regionali. In questo caso, noi dobbiamo ribadire legislativamente questo concetto. Oppure, dovremo decidere se non sia il caso, come io penso, di

continuare ad applicare le norme della legge regionale in base ai principi degli articoli 1 e 15 della legge nazionale stessa.

Per questi motivi io sono favorevole al passaggio all'esame degli articoli; prego il Presidente di volere sospendere brevemente la seduta, al fine di concordare un emendamento definitivo sulla questione da me sollevata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,55).

Presidenza del Presidente

LANZA

La seduta è ripresa. Comunico che è stato presentato dall'Assessore Fasino, per il Governo, il seguente emendamento: sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del testo della Commissione con il seguente articolo unico: « In applicazione dell'articolo 15 della legge nazionale 15 settembre 1964 numero 756 concernente norme in materia di contratti agrari ed in relazione alle finalità e ai principi stabiliti nell'articolo 1 della medesima, continuano ad avere vigore nel territorio della Regione siciliana le norme contenute nella legge regionale 16 marzo 1964, n. 4 in materia di ripartizione dei prodotti agrari ».

Pongo in discussione l'emendamento sostitutivo.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento proposto dal Governo, accompagnandolo però con alcune brevi precisazioni e dichiarazioni. Noi riteniamo esigeva improcrastinabile quella di offrire al movimento dei contadini uno strumento che non

cada più così facilmente, come quello del quale oggi ci accingiamo a votare la proroga, sotto la esasperata offensiva della carta bollata. Si pone quindi l'esigenza improrogabile di disporre di uno strumento legislativo chiaro che affermi il diritto dei coloni, dei compartecipanti della nostra regione, ad avere, per iniziativa della loro Assemblea, del loro Parlamento regionale, in materia di ripartizione dei prodotti, un trattamento aderente alle particolari condizioni, alle aspirazioni, all'ansia di elevamento sociale che pervade le nostre campagne.

Vi è l'esigenza di realizzare questo intento in clima di certezza di diritto messa in forse dalla situazione venutasi a creare con la entrata in vigore della legge nazionale, alla quale ha fatto seguito l'offensiva della carta bollata che io ricordavo poc'anzi. Tuttavia il Gruppo comunista e altre forze che si richiamano ai lavoratori, avevano proposto che questo disegno di legge fosse l'occasione per una disciplina più completa per riprendere uno degli aspetti fondamentali che nè nel disegno di legge approvato dalla nostra Assemblea nel marzo dell'anno scorso, nè tanto meno, nella legge approvata dal Parlamento nazionale successivamente, avevano trovato adeguata soluzione.

Ci riferiamo a tutta la problematica complementare ma fondamentale in materia di patti agrari che, partendo da una più completa disciplina della stessa materia dei riparti, da una più adeguata ripartizione del prodotto, tocca però tutte le altre questioni che concernono la stabilità, la condirezione, le prospettive per un avvenire più soddisfacente, per un più alto reddito dell'azienda agricola. Questi erano gli intenti, questi i problemi che ci hanno indotto alla presentazione del disegno di legge numero 448. Partire cioè da una esigenza minima, ristabilire la certezza del diritto ristabilire la vigenza di uno strumento già approvato dalla nostra Assemblea, per fare compiere però un passo avanti, in senso qualitativo, a tutta questa situazione così fondamentale per la tranquillità, per il progresso sociale delle nostre campagne. E' evidente che l'emendamento presentato dal Governo fa cadere l'ampia impostazione data alla loro iniziativa dai presentatori del disegno di legge, impostazione che i contadini siciliani e le organizzazioni dei lavoratori hanno approfondito

e portato avanti nel corso di tutto questo periodo.

A tutto ciò è da aggiungere una seconda riserva causata dalla formula che, nel suo emendamento, il Governo ha voluto prescegliere. Il Gruppo comunista avrebbe preferito che si fossero consacrati con chiarezza due principi: anzitutto, il riconoscimento — che peraltro risulta anche dagli atti parlamentari che hanno accompagnato il dibattito della legge in sede nazionale — che la riforma, la cosiddetta riforma, la piccola riforma dei patti agrari contenuta nella legge nazionale, non è la riforma generale dei patti agrari e che soltanto tale riforma generale può costituire il limite ultimo, il traguardo, anche temporale, entro il quale alla nostra Assemblea spetta pieno potere di disporre con riferimento alle condizioni economiche e sociali della Sicilia. Il secondo principio, che avremmo preferito fosse affermato con maggiore forza e chiarezza, è che soltanto i principi delle riforme generali dello Stato possono costituire limite alla potestà di legiferare della nostra Assemblea e non, evidentemente, le norme contenute in una leggina di piccola riforma, in una leggina stralcio sui patti agrari. Ogni ammissione in contrario costituisce, a nostro avviso, una menomazione di quell'affermazione di potestà primaria in materia di agricoltura che, alle soglie dell'attività che dovrà accompagnare la sistemazione dei problemi delle campagne nel corso della elaborazione e dell'attuazione della programmazione regionale, andava ribadita con maggiore fermezza.

Tuttavia riteniamo che attorno a questa legge, per la urgenza che vi è di ristabilire nelle campagne, fra i coloni, una situazione di fiducia, nonchè per l'esigenza fondamentale di opporre, attraverso un miglioramento del reddito e quindi delle condizioni di vita dei coloni, una remora al costante spopolamento delle campagne che è ben lungi dall'essere superato; in nome, quindi, di queste esigenze fondamentali, di queste preoccupazioni, pur con i limiti che addebitiamo all'emendamento, pur con le riserve che manifestiamo, il Gruppo comunista esprime parere favorevole con l'avvertenza — ci sia consentita l'espressione — al Governo, di volere usare di tutto il suo impegno, a compenso, quasi dei limiti che sono contenuti nella formulazione e nella sostanza dell'emendamento, perchè questa legge, che investe un settore fondamentale, sotto il pro-

filo sociale e anche sotto quello della competenza della nostra Assemblea, non abbia ad incontrare resistenze e opposizioni la cui responsabilità ancora una volta non potrebbe che essere congiuntamente e del Governo centrale e di quello regionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare? La Commissione?

OVAZZA. E' favorevole all'emendamento con le riserve espresse dall'onorevole Tuccari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo a firma dell'onorevole Fasino.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6 del testo della Commissione che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento sostitutivo del Governo, diventa articolo 2.

NICASTRO, segretario:

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso nella sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Propongo che al disegno di legge sia dato il titolo: « Ripartizione dei prodotti agricoli ».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il titolo del disegno di legge, come da proposta dell'Assessore Fasino.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunicazioni del Presidente sul problema dell'Alta corte.

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione l'intero disegno di legge, desidero fare delle comunicazioni all'Assemblea.

La Commissione per i rapporti Stato-Regione ha affrontato ancora una volta il problema dell'Alta Corte, in una riunione che ha avuto luogo prima della celebrazione del ventennale dello Statuto della Regione siciliana. Tenuto conto del fatto che erano già trascorsi alcuni mesi da quando il disegno di legge-voto dell'Assemblea regionale era stato inviato al Senato e tenendo conto, anche degli incontri e dei contatti che la Commissione aveva avuto a Roma anche con il Presidente del Senato per ottenere che il disegno di legge venisse rapidamente esaminato dalla competente Commissione legislativa; tenuto altresì conto che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso, nessun concreto passo in avanti era stato compiuto dalla prima Commissione del Senato né alcuna iniziativa era stata presa dal Governo centrale, la Commissione per i rapporti Stato-Regione, alla unanimità, aveva dato mandato al Presidente della Regione e a me di chiedere una udienza al Capo dello Stato per ribadire la necessità di un Suo alto, autorevole intervento, presso il Governo centrale, al fine di ottenere che il problema del coordinamento dell'Alta Corte con la Corte Costituzionale trovasse finalmente una giusta definizione. A Roma, non abbiamo potuto, però, avere tale udienza poiché il Capo dello Stato era in procinto di recarsi, come poi si è recato, all'estero in visita ufficiale. Abbiamo avuto un colloquio con il Presidente del Consiglio al quale abbiamo prospettato l'urgenza della risoluzione del problema secondo lo schema presentato dall'Assemblea e successivamente emendato. Particolarmente, abbiamo fatto presente al Presidente del Consiglio che la sua

iniziativa — già prospettata al Presidente della Regione — di costituire una Commissione paritetica per la soluzione del problema, poteva essere accolta a condizione che tale Commissione avesse non già l'incarico di studiare l'opportunità di costituire o meno una speciale Sezione della Corte Costituzionale, a base paritetica, bensì il compito di stabilire le norme precise per il funzionamento di questa Sezione, con gli accorgimenti che potevano scaturire da un approfondito studio della questione, da parte della Commissione stessa. Il Presidente del Consiglio ci ha fatto conoscere il suo pensiero che concorda nel senso da noi prospettato, e cioè che la Commissione paritetica dovrà avere esclusivamente il compito di studiare la formulazione di un disegno di legge, tale da consentire al Parlamento Nazionale la risoluzione del problema.

L'onorevole Coniglio ed io — parlo anche a nome del Presidente della Regione che, su questo punto, mi ha dato esplicito mandato di riferire all'Assemblea — abbiamo avuto l'impressione che il Presidente del Consiglio sia fermamente intenzionato a che il problema venga risolto, e rapidamente, come noi avevamo chiesto. Successivamente, e sempre prima del 15 maggio — tanto che il Presidente della Regione ha potuto darne solenne comunicazione in occasione del suo messaggio — il Presidente del Consiglio ha nominato la Commissione paritetica, due componenti della quale sono stati da lui designati, mentre gli altri due sono stati designati dal Presidente della Regione.

Questo è lo stato attuale del problema dell'Alta Corte. Sono fermamente convinto che la questione sarà rapidamente risolta sulla base del disegno di legge-voto presentato dall'Assemblea e degli emendamenti da noi successivamente inviati.

Sono, altresì, convinto che, nella Commissione paritetica di nuova costituzione, i rappresentanti dello Stato, assieme ai rappresentanti della Regione, non frapportranno remore e che la Sicilia potrà finalmente ottenere l'organo a cui ha diritto perchè consacrato nello Statuto e quindi nella Costituzione della Repubblica italiana.

Richiesta di prelievo di disegno di legge.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste.*
Rinnovo la richiesta da me avanzata all'inizio della seduta, perchè l'Assemblea voglia prendere subito all'esame del disegno di legge recante « Nuovi provvedimenti a favore del grano duro », iscritto al numero 9 del punto II dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il prelievo del disegno di legge « Nuovi provvedimenti in favore del grano duro ».

(E' approvato)

Discussione del disegno di legge: « Nuovi provvedimenti in favore del grano duro » (517).

PRESIDENTE. Si passa pertanto alla discussione del disegno di legge numero 517, « Nuovi provvedimenti in favore del grano duro ». Invito i componenti la Commissione agricoltura a prendere posto al banco della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L'onorevole Russo Michele, relatore del disegno di legge, ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore.* Onorevole Presidente, mi rimetto al testo. Devo soltanto dire che sostanzialmente, anche per questo disegno di legge si tratta di una modifica che armonizza molti provvedimenti già emanati in favore del grano duro, con gli obblighi che abbiamo verso la CEE e quindi trasforma la fidejussione in contributo.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste.*
Il Governo è favorevole al disegno di legge dei colleghi Bombonati, Celi, Bonfiglio, Muccioli e Falci. In sostanza questo disegno di legge tende ad ovviare ad un inconveniente che è stato rilevato dagli organi di controllo. Poichè, infatti, nel provvedimento che intendiamo modificare, si parla di garanzia sussidiaria, da parte degli organi di controllo si chie-

deva che venissero escussi, prima che intervenisse il pagamento dei fondi da parte della Regione, i debitori risultanti tali per motivi commerciali non imputabili alla propria volontà ma all'andamento generale del mercato; il che non era nè nello spirito nè nella lettera della legge. Con la nuova formulazione dovremmo potere soddisfare le esigenze che sono state indicate dagli organi di controllo e nello stesso tempo adempiere alla volontà espressa a suo tempo dal legislatore, quando approvò la norma sugli ammassi volontari del grano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio allo esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

NICASTRO, segretario:

« Art. 1.

L'articolo 1 della legge 7 luglio 1960, numero 24 è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare agli Enti che effettuano il finanziamento per l'ammasso volontario del grano duro in Sicilia, garanzia sussidiaria per l'eventuale recupero della maggiore anticipazione corrisposta, a norma della presente legge, ai produttori che conferiscono il grano duro.

La garanzia è prestata dal Presidente della Regione su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste.

Il decreto che concede la garanzia determinerà, oltre alle norme ed alle condizioni alle quali la garanzia stessa è prestata, anche i rapporti con gli Enti che effettuano il finanziamento » ».

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare? Qual è il parere della Commissione?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 2.

La garanzia prestata a norma dell'articolo precedente a favore degli Enti che effettuano il finanziamento dell'ammasso volontario del grano duro in Sicilia, impegna l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste a corrispondere ai predetti enti un contributo a pareggio, qualora i risultati di gestione non siano sufficienti a coprire le anticipazioni disposte e le spese sostenute, entro i limiti di cui all'art. 2 della legge 7 luglio 1960, n. 24.

Tale contributo è erogato sulla scorta dei dati di gestione risultanti dall'accertamento che sarà fatto da una Commissione composta:

— di un funzionario della Presidenza della Regione;

— di un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

— di un rappresentante degli Enti finanziatori ».

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare? Qual è il parere della Commissione?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 3.

Per provvedere alle esigenze di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio in corso la spesa di L. 1.000 milioni.

All'onere previsto al comma precedente si fa fronte utilizzando parte della disponibilità residua esistente sullo stanziamento iscritto in forza della legge 7 luglio 1960, n. 24, al cap. 141 del corrente esercizio finanziario.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare? Qual è il parere della Commissione?

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 4.

La presente legge cesserà di avere vigore non appena verranno applicate interamente

tutte le norme della Comunità Economica Europea che regolano la materia ».

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare? Qual è il parere della Commissione?

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Siciliana ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, per scrutinio segreto, i disegni di legge: « Ripartizione dei prodotti agricoli », numeri 448-475/A e « Nuovi provvedimenti a favore del grano duro », numero 517.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Invito il deputato segretario a fare l'appello.

NICASTRO, segretario, fa l'appello.

**Presidenza del Vice Presidente
GIUMMARRA**

Prendono parte alla votazione: Avola, Barbera, Bombonati, Bonfiglio, Bosco, Buffa, Buttafuoco, Cadili, Carbone, Carollo Luigi, Celi, Cimino, Colajanni, Coniglio, D'Acquisto, D'Alia, D'Angelo, Di Benedetto, Di Martino, Faranda, Fasino, Fusco, Genovese, Germanà, Giacalone Diego, Giacalone Vito, La Loggia, La Porta, La Terza, La Torre, Lentini, Lombardo, Marraro, Mazza, Miceli, Muccioli, Muratore, Nicastro, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Ovazza, Pavone, Renda, Rossitto, Rubino, Russo Michele, Sammarco, Sanfilippo, Santalco, Santangelo, Sardo, Scaturro, Seminara, Taormina, Tomaselli, Trenta, Tuccari, Vajola, Varvaro.

Si astiene il Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numeri 448-475/A: « Ripartizione dei prodotti agricoli ».

Presenti	61
Astenuto	1
Votanti	60
Maggioranza	31
Favorevoli	43
Contrari	17

(L'Assemblea approva)

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 517: « Nuovi provvedimenti a favore del grano duro »:

Presenti	61
Astenuto	1
Votanti	60
Maggioranza	31
Favorevoli	50
Contrari	10

(L'Assemblea approva)

Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di disegno di legge.

LOMBARDO Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO. Onorevole Presidente, è stata annunciata all'inizio della seduta in corso, la presentazione del disegno di legge numero 554 a firma mia e di altri colleghi. La prego di porre all'ordine del giorno della prossima seduta la richiesta che il disegno di legge venga esaminato con procedura di urgenza.

PRESIDENTE. La richiesta di procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge numero 554 sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvidenze per i consorzi di bonifica » (95).

PRESIDENTE. Si passa al numero 7 del punto secondo dell'ordine del giorno: seguito della discussione del disegno di legge numero 95 « Provvidenze per i consorzi di bonifica ». I componenti la Commissione « Agricoltura e alimentazione » sono pregati di prendere posto al banco delle Commissioni

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta precedente era stato iniziato l'esame dell'articolo 4, al quale sono stati presentati degli emendamenti: uno soppressivo dell'intero articolo, da parte degli onorevoli Tomaselli ed altri; uno dell'onorevole Celi ed altri, sostitutivo del comma secondo e seguenti, uno dell'onorevole Michele Russo. Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento soppressivo dell'onorevole Tomaselli. Nessuno chiede di parlare? Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento soppressivo?

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore.* La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'onorevole Tomaselli e altri, dell'intero articolo 4.

Chi è favorevole all'emendamento resti seduto; chi è contrario si alzi

(Non è approvato)

PRESIDENTE. E' in discussione l'emendamento degli onorevoli Celi, La Loggia, Bombonati, Muratore, Di Martino, Lo Magro, sostitutivo dei commi secondo e seguenti dell'articolo 4.

Chi chiede di parlare? La Commissione?

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. E' contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Il Governo è favorevole a questo emendamento, però la formulazione va meglio precisata, perchè non mi sembra chiara. Infatti, al numero 2 dove è detto: « proprietari consorziati il cui reddito imponibile complessivo non superi le lire 5.000 » bisogna specificare: « proprietari consorziati non coltivatori diretti ».

Al numero 3, alle parole: « proprietari consorziati » bisogna aggiungere la stessa specificazione: « non coltivatori diretti ».

Infine, nel comma successivo dell'emendamento, dove si dice: « a ciascuna categoria un numero di componenti proporzionale al reddito complessivo dell'intera proprietà consorziata compresa nella categoria », penso che si debba dire più appropriatamente: « un numero di componenti proporzionale alla incidenza del reddito imponibile complessivo della rispettiva categoria sul reddito imponibile complessivo di tutta intera la proprietà consorziata ».

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione*. Avendo il Governo espresso parere favorevole all'emendamento Celi e altri la Commissione si trova nella necessità di dove-

re riesaminare tutta la materia, per valutare anche gli effetti di una eventuale approvazione dell'emendamento. Pertanto, chiedo di potere esaminare in Commissione il testo dell'emendamento per armonizzarlo con gli altri articoli del disegno di legge, ed avere su di esso un preciso orientamento della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'Assessore all'agricoltura e foreste, onorevole Fasino:

Al primo comma, n. 2, dell'emendamento Celi ed altri aggiungere dopo le parole: « proprietari consorziati » le seguenti altre: « non coltivatori diretti »;

allo stesso comma, n. 3 aggiungere, dopo le parole: « proprietari consorziati », le seguenti altre: « non coltivatori diretti »;

al secondo comma dello stesso emendamento Celi, sostituire le parole: « al reddito complessivo dell'intera proprietà consorziata compresa nella categoria » con le seguenti: « alla incidenza del reddito imponibile complessivo della rispettiva categoria sul reddito imponibile complessivo di tutta intera la proprietà consorziata ».

— dagli onorevoli Faranda, Tomaselli, Buffa, Cadili e Di Benedetto:

sostituire l'intero articolo 4 con il seguente:

« Ai fini della elezione del consiglio dei delegati ogni proprietario consorziato il cui reddito complessivo imponibile non superi le lire 1.000 ha diritto ad un voto.

Il consorziato il cui imponibile è compreso da lire 1.001 a lire 3.000 ha diritto a tre voti, mentre ha diritto a quattro voti il consorziato il cui reddito imponibile superi le lire 5.000.

Il voto è personale segreto e non delegabile ».

— dagli onorevoli Giacalone Vito, Scaturro, Ovazza, Santangelo e Marraro:

Sopprimere il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4.

Onorevoli colleghi, poc'anzi il Presidente della Commissione legislativa « Agricoltura e alimentazione », ha richiesto il rinvio in Commissione del disegno di legge, a seguito della

presentazione dell'emendamento a firma degli onorevoli Celi, La Loggia, Bombonati, Muratori ed altri. Desidero precisare che tale richiesta non sarebbe proponibile se non fosse riferita agli altri emendamenti che testè sono stati annunciati dalla Presidenza. La richiesta è proponibile solo se si riferisce agli altri emendamenti.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Si riferisce anche agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Allora la richiesta è regolamentare e pertanto la discussione è rinviata a norma dell'articolo 102 del Regolamento interno.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, la richiesta avanzata dal Presidente della Commissione mi sembra che sia stata motivata con l'accettazione, da parte del Governo, dell'emendamento Celi-Bombonati; ma questa richiesta non è pertinente...

PRESIDENTE. La richiesta è stata successivamente motivata con la presentazione degli altri emendamenti; in caso contrario non sarebbe stata pertinente.

CELI. Sull'emendamento presentato da me e dall'onorevole Bombonati la Commissione si era già pronunciata in senso sfavorevole; quindi un rinvio in Commissione dell'emendamento Celi-Bombonati non avrebbe avuto senso, dato che la Commissione si era già orientata in senso contrario.

PRESIDENTE. Preciso ancora una volta che la richiesta dell'onorevole Russo Michele si riferisce agli emendamenti che sono stati presentati nella seduta odierna e di cui poc'anzi è stata data comunicazione alla Assemblea.

SARDO. Nella mia qualità di componente la Commissione dichiaro che io e gli altri componenti democristiani siamo contrari al rinvio del disegno di legge in Commissione.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione*. E' stato sempre il Presidente della Commissione ad esprimere, in Aula, il parere della Commissione stessa, in merito alla esigenza di rinvio per l'esame degli emendamenti presentati.

LOMBARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO. Onorevole Presidente, vorrei sottolineare che l'emendamento Celi essendo stato presentato nella seduta precedente, dovrebbe essere discusso e votato stasera.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione, a nome della Commissione ha richiesto, a seguito della presentazione di altri emendamenti, di riesaminare tali emendamenti ed eventualmente rielaborare l'intero testo dell'articolo 4. Gli *interna corporis* della Commissione sfuggono in questo momento alla valutazione del Presidente dell'Assemblea, il quale pertanto non può che prendere atto di questa richiesta del Presidente della Commissione, di avvalersi della norma regolamentare, la quale prescrive che la discussione di uno o più emendamenti è rinviata al giorno seguente quando la Commissione, tramite il suo Presidente, faccia richiesta di rinvio.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare per richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Ella ha ragione signor Presidente, quando afferma di dovere tener conto della dichiarazione del Presidente della Commissione ai fini del rinvio del disegno di legge in Commissione per l'esame degli emendamenti. Ma io aggiungo che ciò vale solamente in mancanza di osservazioni in contrario. Se deputati membri della Commissione assumono che la Commissione stessa non sia stata chiamata a deliberare, ella, onorevole Presidente, deve tener conto anche di questo.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Michele, in considerazione del richiamo al regolamento svolto dall'onorevole La Loggia, la prego di volere riscontrare se all'interno della Com-

missione la sua proposta ottiene la maggioranza.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. La maggioranza dei membri della Commissione è favorevole al rinvio.

PRESIDENTE. La discussione è rinviata di 24 ore, a norma dell'articolo 102 del Regolamento, comma 4.

La seduta è tolta ed è rinviata a domani, giovedì 26 maggio, alle ore 17,00, col seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 73, lettera d) e 143 del Regolamento interno, della mozione numero 71: « Rinvio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Lampedusa », degli onorevoli La Loggia, Bonfiglio, Renda, Rubino, Scaturro, Vajola e Lentini.

III — Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge: « Modifiche all'articolo 98 del D. L. P. 29 ottobre 1955, numero 6 » (554).

IV — Svolgimento della interpellanza numero 490: « Mancata presentazione da parte del Governo del piano di sviluppo e dei disegni di legge relativi alla pubblicizzazione della Sofis ed alla istituzione del fondo metalmeccanico », degli onorevoli La Torre, Corallo, Rossitto, Genovese, Tuccari, Marraro e La Porta.

V — Richiesta di nomina di una commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Erezione in comune autonomo delle frazioni di Castoreale Terme e Vigliatore del comune di Castoreale » (435) (*d'iniziativa governativa*).

VI — Discussione unificata di mozione e di interpellanze:

a) *Mozione*:

Numero 69: « Accordo tra l'Ente minerario siciliano e l'Ente nazionale idrocarburi per la lavorazione ed utilizzazione delle fibre sintetiche », degli

onorevoli Corallo, Russo Michele, Barbera, Bosco, Genovese e Franchina;

b) *Interpellanze*:

Numero 424: « Blocco degli accordi Ems-Eni-Edison in seguito alla notizia della prossima fusione tra l'Edison e la Montecatini », degli onorevoli Cortese, Rossitto, Nicastro, Colajanni, Renda e Vajola;

Numero 477: « Sospensione degli accordi tra Ems, Eni e Edison », degli onorevoli Cortese, Rossitto, Renda e Colajanni;

Numero 478: « Sospensione degli accordi Ems-Eni-Edison », dell'onorevole D'Acquisto.

VII — Discussione dei disegni di legge:

1) « Provvidenze per i consorzi di bonifica » (95) (*Seguito*);

2) « Contributo alle imprese artigiane della Sicilia per le spese sostenute per adattare le loro attrezzature al cambio di tensione dell'energia elettrica » (366) (*Urgenza e relazione orale*);

3) « Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della regione » (395);

4) « Partecipazione della Regione siciliana all'aumento del fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia » (90) (*Seguito*);

5) « Determinazione del prezzo di vendita delle zone industriali » (150);

6) « Finanziamento di un programma di interventi produttivi prioritari » (479);

7) « Assistenza e tutela della cooperazione di credito rurale » (196).

La seduta è tolta alle ore 20,05.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo